



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 658 del 29 DIC. 2021

**OGGETTO:** convenzione tra l'ASST Pini-CTO e la Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson per attività di collaborazione presso il Centro Parkinson del P.O. CTO.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 DIC. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Ha registrato contabilmente che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 658 del 29 DIC. 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Premesso che:

- la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi afferente al Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell'ASST, svolge attività clinica e di ricerca nell'ambito della Neurologia per la cura e i disturbi del movimento, dai più diffusi, come la Malattia di Parkinson, ai più rari, che fanno parte dei Parkinsonismi,
- la Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson, è un ente privato senza fini di lucro, avente tra i propri scopi statuari, quello di fornire assistenza alle persone affette dalla Malattia di Parkinson, individuando fonti di finanziamento da destinare alla ricerca per combattere la Malattia di Parkinson e sindromi correlate;
- il Centro Parkinson e la Fondazione Grigioni collaborano da anni per attività clinica e di ricerca, a mezzo rapporti convenzionali stipulati dapprima con l'ex A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, successivamente, con l'ASST Pini -CTO, giuste deliberazioni nn.639/2017 e 724/2020, quest'ultima in scadenza al 31.12.2021;

**Ritenuto**, per quanto precede, di garantire continuità alla collaborazione pluriennale tra il Centro Parkinson e la Fondazione Grigioni, nel comune interesse di sviluppare interventi di cooperazione su tematiche relative ai parkinsonismi, nell'ambito di programmi comuni di interesse clinico-assistenziale e di ricerca;

**Visto** il testo di convenzione e relativo allegato (ALL. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui le parti hanno inteso disciplinare, per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2026, i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio Aziendale;

**Vista** l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 658 del 29 DIC. 2021

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare il testo della convenzione con la Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson, parte integrante e sostanziale del presente atto, per attività di collaborazione presso il Centro Parkinson del P.O. CTO, per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2026;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Atti n. 2021-1.1.3 / 8.2



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 658 del 29 DIC. 2021

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 30 DIC. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine di cui n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Szpodi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto



**CONVENZIONE TRA L'ASST GAETANO PINI-CTO DI MILANO E LA FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PRESSO IL CENTRO PARKINSON DEL P.O. CTO.**

Tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO** con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari, 1 -20122 Milano, C.F. 09320530968 (di seguito "ASST"), in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada

e

**La Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson** (di seguito "Fondazione") riconosciuta con DPR n. 215 del 02/03/1974, con sede in via Zuretti n. 35 – 20125 Milano, C.F. n. 97128900152, iscritta ai Registri della Prefettura di Milano, al numero d'ordine 1106, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. Gianni Pezzoli

denominate singolarmente "la Parte" e congiuntamente "le Parti"

**Premesso**

- a) che la ASST Pini -CTO è azienda sanitaria pubblica, costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4475 del 10/12/2015 mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio Ospedaliero CTO (già parte dell'allora A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento), conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23;
- b) che la ASST Pini -CTO concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona; in particolare tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale;
- c) che all'interno del P.O. CTO è attiva la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi (di seguito Centro Parkinson) afferente al Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche. La UO svolge sia attività clinica sia attività di ricerca scientifica nell'ambito di un settore della neurologia che comprende numerosi disturbi del movimento dai più rari che fanno parte dei parkinsonismi, ai più diffusi come la Malattia di Parkinson;
- d) che la Fondazione è un ente privato senza fini di lucro operante nel settore della ricerca scientifica di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), punto 11, del D.Lgs. n. 460/1997, la quale ha, tra i propri scopi statuari, quello di fornire assistenza sussidiaria e di informazione alle persone affette da morbo di Parkinson, nonché l'individuazione di fonti di finanziamento e la raccolta di fondi da destinare alla ricerca sanitaria per combattere la Malattia di Parkinson;

- e) che la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi, per i fini succitati, da anni collabora fattivamente con la Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson secondo rapporti regolamentati tra la Fondazione medesima e l'allora Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, da ultimo con atto convenzionale a valere sino al 31.12.2017, giusta deliberazione AO ICP n. 94 del 27.02.2015;
- f) che l'ASST Pini-CTO è subentrata nei rapporti convenzionali con la Fondazione Grigioni, mediante atto datato 22.12.2017, giusta deliberazione n. 639 del 22.12.2017, con validità dal 01.01.2018 al 31.12.2020, prorogati con deliberazione n. 724 del 17.12.2020 sino al 31.12.2021;
- g) che il ricorso a convenzioni è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario, scientifico e socio-assistenziale;
- h) che la sinergia tra l'Azienda e la Fondazione può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo, nonché consentire di intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- i) che le Parti hanno riconosciuto il comune interesse a proseguire il rapporto di collaborazione e manifestano l'interesse a programmare, intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche relative ai parkinsonismi, nonché a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **ART. 1**

##### **FINALITÀ**

Oggetto del presente contratto è la collaborazione tra la ASST e la Fondazione, finalizzata al soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali dei pazienti assistiti in regime ambulatoriale o di ricovero presso il Centro Parkinson, in pieno accordo con quanto previsto dalla L.R. n. 23/2015 il tutto nei limiti e secondo quanto previsto nel presente contratto.

La Fondazione collabora altresì al finanziamento, alla promozione e alla realizzazione di progetti di ricerca presso le strutture della ASST, anche con altri enti di ricerca pubblici e privati. In particolare la Fondazione, nei limiti del proprio statuto e delle deliberazioni che verranno prese, potrà destinare, una parte degli eventuali fondi di cui potrà disporre, alla ricerca sanitaria sulla Malattia di Parkinson e sindromi correlate, per progetti da realizzare presso il Centro Parkinson.

Le attività di cui alla presente convenzione hanno carattere di non-esclusività per entrambe la parti contraenti, fatto salvo quanto verrà previsto negli specifici protocolli studio e/o specifici progetti avviati in collaborazione tra le due Parti.

#### **Art. 2**

##### **DURATA**

La presente convenzione ha durata di 60 mesi a decorrere dal 01.01.2022 fino al 31.12.2026 e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata, previa manifestazione espressa di



volontà di entrambe le parti da trasmettersi mediante PEC, almeno 3 mesi prima della naturale scadenza.

### **Art. 3**

#### **ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE**

In accordo con Fondazione potranno essere svolte attività in collaborazione con ASST a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- **attività di ricerca sanitaria e scientifica:** collaborazione nella definizione e realizzazione di progetti di ricerca clinico-assistenziale e stesura di articoli scientifici;
- **attività clinica** messa a disposizione da parte della Fondazione di medici neurologi specialisti, a supporto del Centro Parkinson, altri medici e/o sanitari esperti in scienza dell'alimentazione, dietetica e nutrizione clinica, a supporto della UO Dietetica e Nutrizione Clinica della ASST Pini-CTO;
- **attività neuropsicologica** a supporto sia dei progetti di ricerca sia dell'attività assistenziale su pazienti affetti da Parkinson e sindromi correlate, includendo test per la valutazione diagnostica e dello stato di avanzamento della malattia;
- **attività di supporto informatico**, inclusa relativa attività di segreteria e d'ufficio.

Potranno essere aggiunte nuove e diverse attività di collaborazione che saranno approvate dalle Parti.

### **ART. 4**

#### **ATTIVITÀ DI RICERCA CLINICO-ASSISTENZIALE**

Le Parti, conformemente alle rispettive qualità, titoli e autorizzazioni, valuteranno di proseguire e implementare progetti di ricerca, previa preventiva approvazione del Comitato Etico a cui afferisce per competenza la ASST Pini-CTO e della eventuale autorità competente (AIFA, Ministero della Salute), nonché dell'atto autorizzativo aziendale come previsto dal *"Regolamento per la conduzione delle sperimentazioni cliniche presso l'ASST G. Pini-CTO"* approvato con delibera n. 199 del 18.05.2017.

Le Parti danno atto che nei singoli protocolli verrà definito e descritto il ruolo distinto della ASST e quello della Fondazione, anche ai fini del trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016, dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti in materia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

### **ART. 5**

#### **DOTAZIONE SOFTWARE/HARDWARE E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

Le Parti danno atto che la Fondazione mette a disposizione dell'ASST, a titolo gratuito, per gli usi del personale del Centro Parkinson dell'ASST, il software clinico-gestionale denominato "AED – Archivio Elettronico Digitale", utilizzato per la raccolta di dati clinico-assistenziali, anche di supporto alla ricerca sanitaria.

Il sistema è composto da un software installato in hosting presso Data Center Via Caldera, 21 – Milano.

Le Parti danno atto che la Fondazione eroga senza oneri a carico dell'ASST, il servizio di manutenzione e aggiornamento del software e la manutenzione della dotazione hardware correlata, garantendo la continuativa e corretta funzionalità del sistema nonché la sicura conservazione dei dati in esse contenuti.

Per tali attività, la Fondazione ha affidato a società terza, all'uopo nominata dalla stessa, i servizi di manutenzione e di aggiornamento del sopra citato software clinico gestionale AED - Archivio Elettronico Digitale", nello specifico con i seguenti compiti:

- assumere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up secondo i criteri stabiliti dal Titolare del Trattamento dei dati;
- assicurarsi della qualità di copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
- sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri);
- monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;
- effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi;
- sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione;
- fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "codici identificativi personali" (User-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "codici identificativi personali" (User-ID) per oltre 6 mesi;
- gestire le password di root o di amministratore di sistema;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati personali;
- informare il titolare sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti.

L'affidamento di tali servizi avverrà nel rispetto della normativa di riferimento sulla protezione dei dati personali e la Fondazione si impegna a fornire all'ASST la specifica documentazione in materia di adempimenti Privacy.

La Fondazione mette a disposizione il personale tecnico per l'espletamento delle attività correlate al funzionamento del sistema sopra descritto.

## **ART. 6**

### **ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**



È previsto il supporto promozionale per la comunicazione interna delle attività svolte dalla Fondazione in merito a particolari progetti che possano essere di interesse dell'ASST. Tale supporto è curato dall'Ufficio Comunicazione e prevede la possibilità di utilizzo di strumenti web, *digital signage* aziendale e diffusione di materiale di comunicazione emanato dalla Fondazione deve sempre essere approvato dall'Ufficio Comunicazione, ovvero dalla Direzione Generale dell'ASST, prima della diffusione.

## **ART. 7**

### **PERSONALE DELLA FONDAZIONE PRESSO IL CENTRO PARKINSON**

La Fondazione contribuisce al raggiungimento degli scopi elencati nelle premesse e ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6, mettendo a disposizione, per quanto sarà possibile per la Fondazione, proprio personale dipendente e collaboratori per svolgere attività presso il Centro Parkinson, sotto il coordinamento e la diretta supervisione del Direttore del Centro Parkinson o altro personale della Struttura individuato dalla ASST, in accordo con il Presidente della Fondazione o di un suo delegato.

Le attività del personale della Fondazione dovranno essere sempre in rapporto di integrazione con quella del personale dell'ASST.

Al fine di realizzare al meglio la sinergia, lo staff della Fondazione potrà partecipare alle riunioni di reparto, per approfondire aspetti tecnici e organizzativi.

Ai collaboratori della Fondazione sarà consentito l'ingresso presso il Centro Parkinson in orari preventivamente concordati con il Direttore del Centro Parkinson, compatibili con le esigenze di servizio, per coinvolgere direttamente i pazienti, per aderire e partecipare ai progetti di ricerca sanitaria e scientifica.

La Fondazione è tenuta a fornire all'ASST l'elenco nominativo aggiornato dei propri dipendenti, collaboratori e volontari che prestano attività presso l'ASST, indicando puntualmente compiti e attività riconducibili a ciascuno di essi, anche in riferimento agli adempimenti connessi al Regolamento UE 679/2016.

La Fondazione si impegna a dotare il proprio personale ed i propri collaboratori di apposito cartellino di riconoscimento che in nessun modo sia sovrapponibile con quello in uso al personale medico e sanitario dell'ASST.

La Fondazione procede autonomamente tramite apposito timbratore installato presso il P.O. CTO alla rilevazione delle presenze del proprio personale e a concordare direttamente con il servizio mensa le modalità di accesso ai servizi di ristoro e al rimborso degli stessi al gestore del servizio, in piena autonomia rispetto all'ASST, fermo restando l'addebito del costo mensa secondo le modalità stabilite dall'ASST.

Il personale ed i collaboratori della Fondazione autorizzato dall'ASST a prestare la propria attività presso il Centro Parkinson ha l'obbligo di rispettare:

- le norme comportamentali previste per i dipendenti pubblici;

- le direttive impartite dal Direttore del Centro Parkinson, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti aziendali;
- le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'etica professionale della funzione corrispondente dell'ASST;
- il segreto professionale e comunque la massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

Nell'espletamento di tali attività il personale della Fondazione potrà:

- accedere alle strutture del Centro Parkinson;
- accedere, sotto la supervisione e la responsabilità del Direttore del Centro Parkinson e nei limiti dei trattamenti per cui la Fondazione è individuata dal Titolare quale Responsabile esterno del trattamento, alle cartelle cliniche e/o ai dati clinici dei pazienti del Centro Parkinson.

Le attività svolte dalla Fondazione e dal suo personale e collaboratori sono da intendersi a titolo non oneroso per l'ASST, pertanto la ASST non riconoscerà al suddetto personale né alla Fondazione stessa compensi, rimborsi di alcun genere o tipo.

I collaboratori della Fondazione non rientrano ad alcun titolo nell'ambito del personale dipendente inserito nell'organico organizzativo dell'ASST Pini-CTO.

#### **ART. 8**

##### **PREVENZIONE E PROTEZIONE - IDONEITÀ ALLA MANSIONE**

All'interno delle strutture e dei locali dell'ASST la vigilanza igienico-sanitaria, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e gli obblighi che derivano dal D.lgs. 81/2008 rimangono di competenza dell'ASST, a tal fine si applicano protocolli e procedure in vigore presso il P.O. CTO.

Eventuali costi integrativi derivanti dall'assolvimento del D.lgs. 81/2008 saranno addebitati alla medesima Fondazione.

Il personale della Fondazione, pertanto, deve essere accuratamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i collaboratori e i volontari sono chiamati a operare, nonché le procedure e i dispositivi di prevenzione e protezione degli addetti presso il P.O. CTO, partecipando ove possibile ai corsi di formazione sulla prevenzione e protezione promossi dalla ASST per il proprio personale, in particolare per il personale della Fondazione per cui è prevista un'interazione diretta con gli assistiti presso il Centro Parkinson. A tal fine la Fondazione garantisce che tutto il personale abbia frequentato il corso sulla sicurezza in ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 (modulo generale – 4 ore) e che abbia ottenuto l'idoneità alla mansione specifica diversamente dovrà provvedervi ASST Pini-CTO a spese della Fondazione.

#### **Art. 9**

##### **SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE E ARREDI**

Durante il periodo di vigenza del presente contratto l'ASST concede per la medesima durata della presente Convenzione a titolo di comodato gratuito l'uso ai fini della presente Convenzione e



comunque per gli scopi statuari della Fondazione gli spazi collocati al piano 1 della Palazzina H presso il P.O. CTO, individuati all'interno della planimetria (**Allegato 1**) in luogo degli attuali spazi (siti al piano 2 Palazzina Centro Parkinson) concessi in comodato d'uso gratuito, in forza di precedente accordo in scadenza al 31.12.2021.

La Fondazione si impegna a fare uso dei predetti spazi con la massima cura e diligenza.

L'ASST concederà contestualmente l'uso degli arredi attualmente presenti nell'area designata.

La Fondazione in corso di vigenza del presente contratto potrà richiedere all'Azienda l'autorizzazione a posizionare all'interno dei suddetti spazi nuovi arredi, dispositivi e attrezzature, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti di conformità tecnica da parte della UOS Ingegneria Clinica per dispositivi/attrezzature e da parte della UOC Acquisti per gli arredi che dovranno essere identificati con apposita etichetta inventariale.

L'ASST dovrà essere preventivamente informata circa la presenza di personale esterno incaricato per la manutenzione/formazione riguardante i beni oggetto di comodato.

La ASST non risponde della custodia e conservazione di arredi, dispositivi e attrezzature allocati negli spazi assegnati e di proprietà della Fondazione.

Alla data di scadenza del contratto le parti potranno concordare la cessione a titolo gratuito di eventuali arredi, dispositivi e attrezzature presenti negli spazi di proprietà dell'Azienda ovvero provvedere alla loro rimozione entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto. In caso di accettazione della donazione l'Azienda provvederà ad inventariare i beni mediante valorizzazione omnicomprensiva di € 0,01.

#### **ART. 10**

#### **CONSEGNA/RESTITUZIONE AREE ED OBBLIGAZIONI INSORGENTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.**

La consegna degli spazi a titolo di comodato d'uso gratuito sarà effettuato dall'ASST e sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Alla scadenza del termine di vigenza del contratto, l'ASST tornerà in possesso dei locali e dei beni mobili in essi contenuti, fatta salva la facoltà di richiederne la rimozione.

Gli spazi suddetti saranno riconsegnati al comodante nel medesimo stato in cui sono stati a loro volta ceduti al comodatario, in deroga all'art. 1807 c.c.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al comodante senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il comodante può in ogni caso pretendere che il comodatario ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale.

La Fondazione dovrà consegnare i locali in data certa concordata tra le Parti ed entro il termine di 15 giorni dalla data scadenza del contratto, in perfetto stato di pulizia, funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione.

L'ASST si riserva la facoltà di richiedere alla Fondazione la rimozione di tutte le attrezzature e gli arredi valutati in stato di fuori uso o in stato di evidente obsolescenza. Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata, l'ASST si riserva la facoltà di controllare lo stato di

conservazione delle aree gestite dalla Fondazione, con il diritto di addebitare allo stesso gli eventuali danni derivati da cattivo uso o da cattiva manutenzione.

Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo III, Capo XIV del codice civile.

#### **ART. 11**

##### **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

È a carico della Fondazione la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi presenti all'interno dell'area concessa in uso a titolo di comodato gratuito per tutto il periodo di vigenza del contratto, sulla base e nel rispetto del Piano di interventi di manutenzione ordinaria.

Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, proposti dalla Fondazione a proprio carico, le Parti dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 19 "donazioni promissorie" del Regolamento aziendale "atti di liberalità e donazioni", che fa espresso richiamo alla stipula di specifico accordo da perfezionare secondo lo schema allegato al suindicato regolamento (allegato F).

#### **Art. 12**

##### **CONTROLLI E COMMISSIONE PARITETICA**

Le parti si impegnano a verificare, con spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione ed il coordinamento delle attività.

Per l'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento della fase di esecuzione del convenzione, verificando periodicamente la sua realizzazione.

Ai fini della gestione di eventuali controversie e/o interpretazioni per una corretta attuazione del presente accordo, è istituita una Commissione Paritetica incaricata, tra l'altro, di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese nonché il controllo sulla loro qualità, anche prevedendo riunioni con volontari, operatori e responsabili.

La Commissione Paritetica, da costituirsi entro e non oltre 1 (uno) mese dalla sottoscrizione della presente Convenzione, risulterà così composta:

- tre soggetti nominati dalla Fondazione
- tre soggetti nominati dalla ASST.

La Commissione Paritetica ha il compito di dirimere e proporre soluzioni concrete sulla corretta applicazione della presente convenzione, ovvero in caso di impossibilità ad addivenire a una proposta condivisa, la Commissione ha comunque l'obbligo di rappresentare in uno specifico verbale le posizioni di ciascuna delle Parti ciò per ogni successivo approfondimento. Ogni proposta elaborata dalla Commissione Paritetica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti ai fini della efficacia tra le Parti.



## **ART. 13**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it).

La ASST Pini -CTO è Titolare del trattamento per tutte le attività previste agli artt. 3, 4 e 5 del presente contratto e per quanto attiene all'ambito clinico, neuropsicologico e amministrativo.

Per tali ragioni, nomina la Fondazione quale Responsabile esterno del trattamento nella forma e misura prevista dall'atto di nomina in uso.

In caso di svolgimento di sperimentazione clinica o progetto che necessiti della specifica approvazione del Comitato Etico che veda il coinvolgimento congiunto del Centro Parkinson e della Fondazione, saranno applicate le disposizioni vigenti al momento della rispettiva attivazione in materia di studi clinici.

I ruoli privacy tra le parti coinvolte nell'ambito delle singole sperimentazioni e studi clinici saranno definiti nei singoli protocolli.

Le informative e i consensi dei pazienti al trattamento dei dati personali nell'ambito di studi clinici, saranno conformi a quanto approvato e condiviso dal Comitato Etico per ogni singolo studio/progetto e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee Guida 24 luglio 2008) e del futuro regolamento europeo in materia.

## **ART. 14**

### **DATI SCIENTIFICI DERIVANTI DA PROGETTI DI RICERCA: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ, RISULTATI E POLICY DI PUBBLICAZIONE**

Le Parti si impegnano a mantenere le informazioni correlate a specifici studi clinici e progetti di ricerca promossi congiuntamente, nel più stretto riserbo e non divulgheranno tali informazioni riservate a terzi senza l'approvazione dello Sperimentatore Principale (opportunamente individuato e incaricato nell'atto aziendale di autorizzazione allo svolgimento del singolo progetto).

Le Parti garantiscono che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso ai propri collaboratori e a qualunque altro soggetto, estraneo alle Parti, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in

vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte dello Sperimentatore Principale.

La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile in materia.

Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell'esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà del Promotore, sia esso la Fondazione o la ASST, secondo quanto specificato nel Protocollo di studio approvato dal Comitato Etico.

La proprietà del Promotore riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali, di cui ASST ne sarà unico ed esclusivo titolare.

I risultati suscettibili di brevetto, derivanti dalla Sperimentazione, saranno di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti, fatto salvo il diritto dell'inventore a essere riconosciuto in quanto tale.

Qualora gli studi diano risultati suscettibili di tutela brevettuale, è sempre promossa e incoraggiata la pubblicazione dei risultati della Sperimentazione, previo deposito della domanda di brevetto.

Lo Sperimentatore Principale, infine, conserva il diritto di pubblicare il risultato della sperimentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo consenso del promotore, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa della presente convenzione, fino a quando i singoli studi saranno in corso o produrranno effetti non ancora soggetti a pubblicazione o divulgazione.

#### **ART. 15**

##### **COPERTURA ASSICURATIVA**

Le Parti provvedono per quanto di competenza alla copertura assicurativa del proprio personale.

#### **ART. 16**

##### **RECESSO E RISOLUZIONE**

Ciascuna delle parti, fatto salvo quanto di seguito previsto, in qualsiasi momento di vigenza del contratto, potrà esercitare, mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC, la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, con preavviso minimo di 90 giorni, che non avrà effetto per il comodato gratuito di cui all'art. 9 del presente Contratto, che rimarrà vincolante fra le Parti e quindi Fondazione avrà diritto, in ogni caso e non valendo per tale comodato il diritto di recesso, di occupare e utilizzare gli spazi, oggetto di tale comodato, sino al 31.12.2026.

Rappresentano causa di immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- la violazione delle vigenti disposizioni in materia di privacy;



- la violazione da parte del personale, a vario titolo, afferente alla Fondazione, delle norme contenute nel Codice di Comportamento dell'ASST.

#### **ART. 17**

##### **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Fondazione si impegna al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento della ASST Pini-CTO.

La ASST G. Pini-CTO dichiara di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 18**

##### **REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

#### **ART. 19**

##### **FORO COMPETENTE**

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Milano, \_\_\_\_\_


**ASST Pini-CTO**

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Paola Lattuada

**Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson**

Il Presidente  
Prof. Gianni Pezzoli

ALL. 1



PADIGLIONE "H" - PALAZZINA UFFICI - 1° piano - C.T.O.



PADIGLIONE "H" - PALAZZINA UFFICI - 1° PIANO

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.  
Via Bignami, 1 - MILANO

1. Di ufficio Amministrativo  
Arch. Maria Grazia Bergami

2. Di ufficio Tecnico  
Arch. Paolo Luchini

3. Di ufficio Sanitario  
Arch. e Ing. P. Luchini

DESCRIZIONE ELABORATO

TAV 01

| Autore | Disegnato | Verificato | Approvato | Revisione | Descrizione | Data |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------|
|        |           |            |           |           |             |      |
|        |           |            |           |           |             |      |
|        |           |            |           |           |             |      |
|        |           |            |           |           |             |      |
|        |           |            |           |           |             |      |